

---

# RETTIFICHE

---

**Rettificazione del regolamento (CEE) n. 1978/89 della Commissione, del 3 luglio 1989, relativo alla fornitura di varie partite di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 189 del 4 luglio 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 21 agosto 1989, 2ª serie speciale)

Pagine 102 e 103, allegati II e III, punto 10:

— il rinvio (6) è soppresso.

Pagina 104, note:

— la nota (6) è soppressa.

---

**Rettificazione del regolamento (CEE) n. 2045/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 202 del 14 luglio 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 28 agosto 1989, 2ª serie speciale)

Pagina 47, articolo 1, paragrafo 2, leggasi la lettera c) come segue:

«c) è inserito il paragrafo seguente:

“5 bis) Sono riservate per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma:

a) la dicitura 'Winzersekt' per i v.s.q.p.r.d. elaborati nella Repubblica federale di Germania che soddisfano le condizioni seguenti:

— essere ottenuti con uve vendemmiate nella stessa azienda vinicola, comprese le associazioni produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.;

— essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette che contengano indicazioni sull'azienda vinicola, sul vitigno e sull'annata.

In base alla procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere stabilite condizioni supplementari per l'utilizzazione della dicitura 'Winzersekt' e per l'impiego di diciture equivalenti in altre lingue della Comunità.

Secondo la medesima procedura uno Stato membro può essere autorizzato a prevedere modalità speciali, in particolare più restrittive.

Le diciture previste nei commi precedenti possono essere utilizzate solo nella lingua d'origine.”»

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*